

Legittimo il diniego dell'aggiunta del cognome paterno per l'assenza del padre dalla vita della figlia.

(Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2025, n. 23905)

A seguito del riconoscimento della paternità, ai sensi dell'art. 262 c.c., è ammissibile l'attribuzione del cognome del genitore che ha proceduto per secondo al riconoscimento del figlio, in aggiunta a quello del genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, purché non arrechi pregiudizio al minore, in ragione della cattiva reputazione del genitore lo stesso, e purché non sia lesiva dell'identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali. Di fatti, quando il giudice è chiamato a valutare l'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, egli è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, da valutarsi in concreto e con esclusione di qualsiasi automaticità.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso n. 22217/2024 R.G.

promosso da

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. Bruna Puglisi, in virtù di procura speciale in atti;
-ricorrente-

contro

B.B., rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Simona Beccaria, in virtù di procura speciale in atti;
e nei confronti di

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 220/2024, pubblicata il 08/03/2024; udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;

Svolgimento del processo.

A.A. depositava ricorso presso il Tribunale di Torino per ottenere, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, c.c. pronuncia che tenesse luogo del consenso dell'altro genitore al riconoscimento della minore C.C., nata a T il (Omissis), dalla relazione con B.B.

La convenuta si costituiva in quel giudizio, anche nell'interesse della figlia minore, opponendosi al riconoscimento, non sollevando dubbi sulla paternità biologica, ma rappresentando il timore sul possibile pregiudizio che il riconoscimento della filiazione avrebbe potuto avere sulla vita della bambina, attesa la relazione del tutto discontinua sino ad allora avuta con il padre. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Ivrea.

Il Tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ivrea, e in data 20/11/2019 il ricorrente depositava un nuovo ricorso presso il Tribunale dichiarato competente.

B.B. si costituiva in giudizio, senza opporsi al riconoscimento richiesto, ma contestando la richiesta di affidamento condiviso della minore, essendosi il padre disinteressato alla minore fino a pochi mesi prima dell'azione intentata. Chiedeva inoltre che fosse previsto un assegno di mantenimento per la bambina.

Il Tribunale, tenuto conto della mancata opposizione della convenuta al riconoscimento, e ritenuto pertanto ultronea la CTU immunogenetica, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Successivamente, il ricorrente poneva in dubbio la sua paternità, assumendo che la madre aveva rifiutato di sottoporre la figlia, in maniera concordata, al test genetico.

Il Tribunale revocava, quindi, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e disponeva CTU, affinché venisse accertata la sussistenza di un rapporto di paternità biologica tra il ricorrente e la minore, che veniva confermata dal consulente tecnico.

Veniva, quindi, disposta la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale, al fine di verificare i rapporti della minore con le figure genitoriali e attuare gli eventuali interventi di sostegno alla genitorialità.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale: - dichiarava A.A. padre della minore C.C., nata a T il (Omissis); - disponeva l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della minore alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza; - disponeva che qualora il padre avesse manifestato la seria intenzione di rientrare nella vita della figlia e di esserne presenza costante, avrebbe dovuto intraprendere un percorso di sostegno alla bigenitorialità, con incontri facilitanti alla presenza degli Operatori, partecipando all'avviamento del "Progetto Lego"; - disponeva che i Servizi incaricati, con il progredire del percorso di genitorialità e nell'ottica di un ampliamento degli incontri padre-figlia, indicassero di volta in volta le modalità ed i tempi di detti incontri nell'interesse della minore; - disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con il coinvolgimento, qualora ritenuto necessario, del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva, per offrire il necessario supporto alla minore; - disponeva che il

padre della bambina contribuisse al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre di un assegno mensile di Euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore, purché documentate; - rigettava la domanda di regresso di B.B. per le spese anticipate in via esclusiva per il mantenimento della minore; - rigettava la domanda dell'attore di aggiunta del proprio cognome a quello materno; - compensava le spese di lite nella misura del 50% e condannava il A.A. alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite per la quota della restante parte; - poneva le spese di CTU a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.

In motivazione, il Tribunale dava atto che non poteva essere accolta la domanda dell'attore volta all'aggiunta, al cognome materno della minore, anche di quello paterno, considerata la lunga assenza del padre dalla vita della figlia e la mancata collaborazione con i Servizi incaricati al fine di poter allacciare in maniera adeguata i rapporti del padre con la bambina. Riteneva di dover accogliere la domanda della convenuta di affidamento c.d. esclusivo rafforzato della minore alla madre, considerato il disinteresse del padre rispetto ai bisogni della figlia, emerso anche dalle relazioni sociali, dalle quale si evinceva che il ricorrente non avesse compreso le finalità dei percorsi suggeriti ed era incapace di anteporre le esigenze della minore alle proprie.

Avverso la sentenza proponeva appello il padre della bambina affidato a tre motivi di gravame.

Con il primo motivo di impugnazione si doleva dell'ingiusta condanna a suo carico delle spese di lite al 50%. Con il secondo motivo lamentava l'errata valutazione delle prove, che avevano portato ad escludere l'aggiunta del cognome paterno al cognome materno della figlia. Con il terzo motivo deduceva l'errata valutazione delle prove, che aveva portato il Tribunale a disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre.

L'appellata eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. evidenziando la genericità delle doglianze formulate dalla controparte in violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello principale. In via incidentale, censurava la pronuncia nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di CTU e la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%.

Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata proposta dall'appellante e la richiesta di dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la Corte d'Appello richiedeva relazioni di aggiornamento al Servizio Sociale e al Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva.

A definizione del giudizio, la Corte territoriale statuiva come segue: "In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea in data 7.12.2022, dà atto dell'avvio degli incontri in luogo neutro fra padre e figlia; conferma la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e del Servizio di psicologia dell'età evolutiva territorialmente competenti, i quali predisporranno la prosecuzione degli incontri della bambina con il padre con le modalità ritenute più rispondenti all'interesse della minore, nell'ottica di una progressiva autonomizzazione della relazione e di sostegno alla genitorialità di entrambe le parti; in accoglimento dell'appello incidentale della sig.ra B.B., pone le spese di CTU immunogenetica svolta in primo grado a totale carico del sig. A.A., nella misura già liquidata dal Tribunale di Ivrea; rigetta tutti gli altri motivi di impugnazione, sia principali che incidentali; dichiara tenuto e condanna il sig. A.A. alla rifusione delle spese di lite a favore della

parte appellata sig.ra B.B., spese che liquida in complessivi Euro 6.946, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa di legge."

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il padre della minore, affidato a quattro motivi di doglianza.

B.B. si è difesa con controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, ha depositato la propria memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione.

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d'Appello motivato in maniera apparente circa le ragioni del rigetto del terzo motivo di appello con cui si chiedeva la revoca dell'affidamento super esclusivo. È prospettata anche la falsa ed errata applicazione di norme di diritto e giurisprudenziali, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la menzionata Corte di merito ha ritenuto sussistere i requisiti per l'affidamento super esclusivo.

Con il secondo motivo di ricorso in Cassazione è dedotta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, c.p.c., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per assenza totale di motivazione in riferimento alla necessità di confermare l'affidamento super esclusivo e non altro regime di affidamento, anche solo esclusivo semplice, oltre alla violazione dell'art. 337 bis e ss. c.c., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso per Cassazione si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Torino motivato in maniera apparente ed insufficiente, incompleta e non condivisibile circa le ragioni del rigetto del secondo motivo di appello inerente la richiesta di aggiunta del cognome alla figlia. È dedotta anche la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e principi giurisprudenziali in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. rispetto al mancato accoglimento del motivo di appello inerente la richiesta di aggiunta del cognome del padre a quello della madre.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l'errata e falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente soccombente in entrambi i gradi di giudizio, senza tenere conto dell'oppositività della B.B., che aveva obbligato il padre della minore a radicare una causa per poter riconoscere la figlia ed ottenere una regolamentazione dell'affidamento, mantenimento, collocamento, diritto di visita.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, risultando entrambi infondati sia nella parte in cui è dedotto il vizio di motivazione della decisione sia nella parte in cui è prospettata la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al capo della decisione che ha confermato l'affidamento super-esclusivo alla madre della minore.

2.1. Com'è noto, in virtù della vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. "per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", ma

soltanto "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).

2.2. Nel caso di specie, la Corte d'Appello, dopo aver richiamato le emergenze processuali rilevanti, ha motivato come segue il rigetto del motivo di gravame riguardante l'affidamento della bambina: "In tale quadro, valutata la solo recente instaurazione di una relazione fra padre e figlia, che necessita comunque ancora di essere sostenuta e monitorata nella sua evoluzione ed approfondimento; la ancora scarsa consapevolezza del padre circa le esigenze della minore e la necessità di rispettare i suoi tempi e le sue caratteristiche di personalità; l'atteggiamento più rivendicativo che responsabile del padre, che non ha negato di non versare con regolarità il contributo di mantenimento per la minore; l'assenza di dialogo fra le parti, da ricondursi - come sottolineato dai Servizi - anche alla circostanza che il padre non assumeva una posizione chiara nella relazione con la madre, continuando la relazione contestuale anche con la precedente compagna, generando così un sentimento di sfiducia nella sig.ra B.B., e poneva poi in essere, tramite i social, condotte pubbliche rivendicative e denigratorie verso la madre, non si ritengono sussistenti i presupposti per prevedere un regime di affidamento diverso da quello già disposto."

La motivazione è, dunque, esistente e chiara nella parte in cui ha confermato l'affidamento super esclusivo della minore alla madre.

2.3. Come anticipato, il motivo di doglianza risulta infondato anche ove è censurata la statuizione sull'affidamento della minore per violazione e falsa applicazione di legge.

Questa Corte, con una pronuncia richiamata anche dal ricorrente, ha di recente precisato che la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023, ove è stata respinta l'impugnazione proposta contro una decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).

2.4. Tale valutazione risulta effettuata alla Corte d'Appello.

Ricostruiti i rapporti tra il padre e la bambina, nata nel 2015, la Corte d'Appello ha dato rilievo alle motivazioni che hanno spinto il ricorrente a rivendicare il suo ruolo con la bambina, che non vedeva dal 2019, evidenziando che vi era l'espresso desiderio di riunire tutti i suoi figli, compreso il figlio

maschio nato dalla donna che allora era sua moglie solo qualche mese prima di C.C., all'interno del nuovo nucleo familiare comprendente la sua nuova compagna e il figlio di quest'ultima.

La Corte d'Appello ha ritenuto che tale ambizione personale deve rispettare le esigenze della bambina e tenere conto delle attenzioni da porre in essere, anche in considerazione della personalità della minore. In tale ottica, la Corte ha evidenziato la distanza tra genitore e figlia e le inadeguatezze del padre, emerse nel primo incontro tra padre e figlia, espletato, dopo tanto tempo, in spazio neutro, alla presenza dei Servizi sociali, i quali hanno rappresentato gradualmente progressi nel tempo, concludendo nel senso che "Il percorso di avvicinamento iniziato da poco tempo necessita ancora di essere sostenuto, in quanto la relazione padre-figlia è ancora in gran parte da costruire e le capacità del signore appaiono al momento ancora carenti. Si ritiene necessario proseguire con gli interventi educativi e psicologici di supporto alla genitorialità del signor A.A.".

La Corte d'Appello, inoltre, ha stigmatizzato il comportamento "più rivendicativo che responsabile" del ricorrente, evidenziando che, per alcuni periodi, non ha provveduto a contribuire al mantenimento della bambina, cui era tenuto anche in assenza di un ordine del giudice, tenendo condotte, anche pubbliche, rivendicative e denigratorie nei confronti della madre, in relazione alle quali era stato denunciato, avendo lo stesso ricorrente dedotto, nel ricorso per cassazione, che da tali accuse (violenza privata) è stato assolto solo per tenuità del fatto.

In tale contesto risulta conforme a diritto, la decisione della Corte d'Appello di disporre, allo stato, un affidamento super esclusivo, in presenza di un processo di effettiva conoscenza appena avviato tra la figlia e il padre, che comunque è chiamato a comprendere che il proprio progetto personale di costituire una nuova famiglia con la nuova compagna e i figli di entrambi deve rispettare i tempi e le esigenze della minore, come pure a tenere conto del fatto che un affidamento diverso da quello in atto, anche se esclusivo, richiede una capacità di un rapporto costruttivo con l'altro genitore, per l'adozione delle scelte di maggiore importanza nell'interesse della figlia, nella specie tutto da costruire.

3. Il terzo motivo di ricorso risulta in parte infondato e in parte inammissibile.

3.1. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, quanto segue: "Deve essere rigettata anche la domanda dell'appellante di aggiunta del cognome paterno a quello materno della minore. Il primo giudice ha argomentato la propria decisione alla luce della lunga assenza del padre dalla vita della figlia e per la rilevata mancata collaborazione con i Servizi incaricati. Si è sopra è riferito circa le persistenti carenze del sig. A.A. e che il rapporto padre/figlia ha appena avuto inizio; la minore è sinora cresciuta senza la figura paterna, tale figura genitoriale non è ancora coinvolta nella vita della bimba minore e quest'ultima certo non ha avuto sinora modo di riconoscersi in tale ascendenza. A ciò si aggiunga che C.C. ha oggi nove anni, ha iniziato da tempo la formazione scolastica in cui è riconosciuta ed identificata con il cognome materno. Il rilievo dell'appellante secondo il quale non è a lui ascrivibile tale condizione, creatasi con il decorso del tempo trascorso dall'introduzione della domanda paterna, non tiene conto da un lato della necessità di tutelare l'identità personale della minore già formatasi, dall'altro che la richiesta paterna di riconoscimento interveniva a ben quattro anni dalla nascita della minore e che il percorso giudiziale scontava l'iniziale errata indicazione del giudice competente e la richiesta paterna di svolgimento di CTU immunogenetica, nell'ambito di un'azione in cui la paternità non era mai stata contestata e era inizialmente data per pacifica."

3.2. Per quanto riguarda il dedotto vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., tenuto conto dei criteri di valutazione sopra illustrati, risulta evidente che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazione della decisione appena riportata è esistente e chiara.

3.3. Nell'illustrazione del motivo di doglianza, il ricorrente ha fatto riferimento anche al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rappresentando, quale vizio di motivazione, il fatto che la Corte d'Appello ha posto ragioni diverse da quelle considerate dal Tribunale a fondamento del diniego dell'aggiunta del cognome paterno, con conseguente mancata valutazione di altri fatti rilevanti emersi nel corso del procedimento, asseritamente in grado di dimostrare la fondatezza della richiesta di aggiunta del cognome paterno.

La censura si rivela inammissibile, non investendo l'esame di fatti specificamente determinati, da intendersi come fatti storici, di cui peraltro non è specificata la decisività, e cioè l'idoneità a determinare una diversa decisione, emergendo, anzi il contrario, tenuto conto che, come emerge dalla motivazione sopra riportata, la statuizione assunta si fonda su plurimi argomenti tra loro concorrenti.

3.4. Con riferimento alla prospettata violazione e falsa applicazione di legge, occorre tenere conto che, a seguito del riconoscimento della paternità, ai sensi dell'art. 262 c.c., è ammissibile l'attribuzione del cognome del genitore che ha proceduto per secondo al riconoscimento del figlio, in aggiunta a quello del genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, purché non arrechi pregiudizio al minore, in ragione della cattiva reputazione del genitore lo stesso, e purché non sia lesiva dell'identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8762 del 28/03/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 772 del 16/01/2020).

Quando il giudice è chiamato a valutare l'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, egli è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, da valutarsi in concreto e con esclusione di qualsiasi automaticità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18161 del 05/07/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12640 del 18/06/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 03/02/2011).

3.4. Tale valutazione è stata effettuata dal giudice di merito, che ha considerato plurimi elementi in fatto, giungendo a ritenere, nel caso concreto, la sussistenza dell'interesse della minore a mantenere esclusivamente il cognome materno, sicché ogni diversa valutazione si sostanzia nella prospettazione di un diverso esito valutativo in fatto, inammissibile in sede di legittimità.

4. Il quarto motivo è inammissibile.

4.1. La Corte d'Appello, in ordine alle spese di lite in primo e in secondo grado, ha statuito come segue: "Il Tribunale argomentava la compensazione al 50% delle spese di lite e l'imposizione della restante parte a carico dell'attore sul rilievo che questi fosse "prevalente soccombente", in quanto era stata accolta la domanda relativa al riconoscimento della minore, ma rigettata l'istanza paterna di affidamento condiviso, ed era stato posto a suo carico un contributo di mantenimento. A tale argomentazione sulla prevalente soccombenza in capo all'appellante deve aggiungersi: che nel giudizio avanti al Tribunale di Ivrea la madre non aveva formulato alcuna opposizione al riconoscimento della paternità, sollevando perplessità soltanto su eventuali provvedimenti da adottare in conseguenza di tale attribuzione, tenuto conto che la minore da tempo non incontrava il

padre; che tale domanda del sig. A.A. comportava la necessità di approfondimento dell'istruttoria in quanto era il padre, che aveva adito l'autorità giudiziaria, che sollevava dubbi sulla sua stessa paternità; che veniva altresì rigettata, allo stato, la richiesta della previsione di un regime di frequentazione padre/figlia, non sussistendone i presupposti, e la domanda di attribuzione del cognome paterno alla minore, con statuizione che non viene riformata in questo grado. La parziale, reciproca soccombenza che ha comportato una parziale compensazione risulta giustificata dalla necessità, per il padre, di instaurare l'azione costitutiva, dalla circostanza che era stata rigettata dal Tribunale la domanda materna di rimborso delle spese sino a quel momento anticipate per il mantenimento della minore, e che il contributo di mantenimento per la minore era determinato in somma inferiore a quella richiesta dalla madre. La decisione del Tribunale sulla regolamentazione delle spese di lite deve quindi essere sul punto confermata, con rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale. Deve invece essere accolto l'appello incidentale in merito alle spese di CTU immunogenetica, alla luce del principio di causalità, posto che il ricorrente, che aveva introdotto una azione senza porre in dubbio la sua paternità, quando già la causa era ritenuta matura per la decisione dal primo giudice sollevava dubbi sulla ascendenza della minore. Non è stato provato in causa dal sig. A.A. che egli avesse manifestato tali dubbi alla sig.ra B.B. e che ella rifiutò di far eseguire un accertamento del DNA. Il costo di tale approfondimento istruttorio, che negava la fondatezza dei dubbi sollevati, deve - in riforma della sentenza appellata - essere integralmente posto a carico del sig. A.A., nella misura già liquidata in primo grado.... Le spese del presente procedimento devono essere poste a carico dell'appellante, essendo prevalente soccombente in merito alla richiesta di revoca dell'affidamento cd. rafforzato alla madre, di aggiunta del cognome paterno alla minore, di revoca della condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite a favore della sig.ra B.B., e tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello incidentale relativo alle spese di CTU."

In sintesi, la decisione si fonda sulla ritenuta prevalente soccombenza del ricorrente, che, in primo grado, ha giustificato la condanna al pagamento del 50% delle spese di lite della controparte a carico del ricorrente, con compensazione del restante 50%, ad esclusione delle spese di CTU, addebitate integralmente al ricorrente, che nel ha determinato la necessità, e, in secondo grado, ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese di lite sostenute dalla controparte.

4.2. Come evidenziato da questa Corte, nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016).

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono, ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano, poi, nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e

la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021).

4.3. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha illustrato con chiarezza le ragioni che hanno portato alla statuizione sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, valutando la parte ritenuta con prevalenza soccombente e considerando il principio di causalità.

A tali argomenti il ricorrente ha inammissibilmente contrapposto la propria valutazione fondata su argomenti di cui in questa sede è richiesto il riconoscimento di valore in base a una valutazione in fatto diversa da quella operata dal giudice di merito.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

8. Trattandosi procedimento esente nessuna statuizione deve essere adottata ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

la Corte:

-rigetta il ricorso;

-condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che - liquida in Euro 3.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

-dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2025.